



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**Formazione relativa al Registro
nazionale per gli aiuti di Stato di
cui all'art. 52 della L. 234/2012 e
ss.mm.ii.**

Trieste 24/1 – Udine 27/1

PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIREZIONE GENERALE




Uffici gestori esterni all'Amministrazione regionale

- Possono essere registrati sia uffici esterni **pubblici** che **privati**
- Dati richiesti per registrazione:
 - denominazione completa ente/ufficio
 - nominativo, codice fiscale, numero di telefono e email del responsabile del procedimento
 - per uffici pubblici: codice IPA e codice AOO
 - per uffici privati: codice fiscale ente
- *L'Ufficio Gestore di una Misura è sempre un Servizio interno all'AR*
- *Gli Enti gestori esterni sono Autorità che concede l'Aiuto (sia nella Misura che nel Bando) e Uffici gestori dei Bandi/Procedure attuative*



Uffici gestori esterni all'Amministrazione regionale

Ruoli ricoperti dagli utenti del Registro





Uffici esterni DC attività produttive

- Circolari agli Uffici gestori:
 - dd. 7/12/2016 «Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) – adempimenti di competenza dei soggetti gestori di Aiuti di Stato: indicazioni operative»
 - dd. 4/1/2017 «Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica ex legge 57/2001 e proroga degli obblighi di registrazione dati nel RNA»
- Entro il mese di febbraio registrazione degli Uffici, Misure e Bandi e successivamente circolare agli Uffici gestori per operatività RNA
- Responsabile per la DC: Edoardo Boschin, direttore Servizio affari generali e amministrativi
- Referente per registrazione Uffici, Misure, Bandi: Caterina Cigui – tel. 040/3772437 – email: caterina.cigui@regione.fvg.it



RNA e POR FESR 2014-2020

- Circolare dell'AdG n. 2 del 29/12/2016 «POR FESR 2014-2020 – indicazioni organizzative ed operative sui procedimenti di concessione e liquidazione di aiuti individuali, con riferimento agli adempimenti prescritti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, relativo all'operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato»
- Il sistema di monitoraggio nazionale richiede il codice della Misura rilasciato dal RNA
- Nell'ambito del POR FESR è necessario registrare tutte le Misure e i Bandi e tutti i singoli aiuti concessi anche precedentemente al 1/7/2017